



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi del D.Lgs. 231/2001  
SAMA Scavi Archeologici – Società Cooperativa**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1	La responsabilità amministrativa degli Enti	3
1.2	Fonti del Modello	5
<b>2.</b>	<b>IL MODELLO</b>	<b>6</b>
2.1	Principi ispiratori e finalità del Modello	6
2.2	Struttura ed elementi costitutivi del Modello	6
2.3	Approccio metodologico	6
	- Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale	7
	- Fase II: identificazione delle attività a rischio	7
	- Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	8
	- Fase IV: gap analysis	8
	- Fase V: definizione dei protocolli	8
<b>3.</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</b>	<b>9</b>
3.1	Il disposto normativo	9
3.2	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	9
3.3	Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	9
3.4	Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	10
3.4.1	Il disposto normativo	10
3.4.2	Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	10
3.4.3	Regole di funzionamento	11
3.4.4	Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali	11
3.4.5	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	11
<b>4.</b>	<b>I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN SAMA Scavi Archeologici</b>	<b>12</b>
<b>4.1</b>	<b>I reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>13</b>
4.1.1	DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	13
4.1.2	TIPOLOGIA DI REATI	15
4.1.3	PROCESSI A RISCHIO	15
4.1.4	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	16
<b>4.2</b>	<b>I reati societari</b>	<b>17</b>
4.2.1	TIPOLOGIA DI REATI	17
4.2.2	PROCESSI A RISCHIO	18
4.2.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	18
<b>4.3</b>	<b>I reati riguardanti violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	<b>19</b>
4.3.1	TIPOLOGIA DI REATI	19
4.3.2	PROCESSI A RISCHIO	19
4.3.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	19
<b>4.4</b>	<b>I reati di riciclaggio</b>	<b>20</b>
4.4.1	TIPOLOGIA DI REATI	20



4.4.2	PROCESSI A RISCHIO	20
4.4.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	20
<b>4.5</b>	<b>I reati transnazionali</b>	<b>21</b>
4.5.1	TIPOLOGIA DI REATI	21
4.5.2	PROCESSI A RISCHIO	21
4.5.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	21
<b>4.6</b>	<b>I reati contro la personalità individuale</b>	<b>21</b>
4.6.1	TIPOLOGIA DI REATI	22
4.6.2	PROCESSI A RISCHIO	22
4.6.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	22
<b>4.7</b>	<b>I reati di falsità in monete</b>	<b>22</b>
4.7.1	TIPOLOGIA DI REATI	22
4.7.2	PROCESSI A RISCHIO	22
4.7.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	23
<b>4.8</b>	<b>I reati informatici</b>	<b>23</b>
4.8.1	TIPOLOGIA DI REATI	23
4.8.2	PROCESSI A RISCHIO	23
4.8.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	23
<b>5.</b>	<b>LE DELEGHE ED I POTERI</b>	<b>24</b>
<b>6.</b>	<b>AZIONI IN TEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>24</b>
<b>7.</b>	<b>PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I DESTINATARI</b>	<b>24</b>
<b>8.</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>25</b>
8.1	Principi generali	25
8.2	Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri	25
8.3	Sanzioni applicabili ai Dirigenti	26
8.4	Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti	26
8.5	Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e partners	26
	<b>ALLEGATO 1: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001</b>	<b>26</b>
	<b>ALLEGATO 2: Decreto Legislativo 231/2001</b>	<b>56</b>
	<b>ALLEGATO 3: Documento di valutazione dei rischi</b>	<b>80</b>
	<b>ALLEGATO 4: Matrice processi-reati</b>	<b>81</b>



## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti**

La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies e 25 octies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- corruzione e concussione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409);
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);



- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n.7);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n.228);
- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, art. 25-sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l' art.187 quinquies D.Lgs.24 febbraio1998 n.58 );
- reati transanzionali (associazione a delinquere, disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 9 L. 3 agosto 2007, n.123 e modificati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n.123);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001, introdotti dal Decreto Legislativo 231/07 del 14 dicembre 2007);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs 231/2001, introdotti dalla Legge 28 febbraio 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno").

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente. In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, si prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente



indicata nel D.Lgs.231/2001. Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

### **1.2 Fonti del Modello**

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D.Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia. Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione, SAMA Scavi Archeologici ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e delle linee guida ANCPL, ANCE e Confindustria.



## **2. IL MODELLO**

### **2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello**

La scelta dell'organo amministrativo di SAMA Scavi Archeologici di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica della Cooperativa di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello l'organo Amministrativo intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali; - prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo. Il presente Modello è stato adottato dall'Amministratore Unico con delibera 08/04/2016.

### **2.2 Struttura ed elementi costitutivi del Modello**

Il presente Modello è composto da una introduzione generale e da paragrafi dedicati, elaborati ciascuno con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio di SAMA Scavi Archeologici, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo. Sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento;
- lo Statuto di SAMA Scavi Archeologici;
- le procedure ed i protocolli adottati da SAMA Scavi Archeologici ai sensi del Modello;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare.

Il Modello si completa dei suoi allegati:

- Allegato 1: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Allegato 2: Decreto Legislativo 231/2001
- Allegato 3: Documento di valutazione dei rischi
- Allegato 4: Matrice processi reati.

### **2.3 Approccio metodologico**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida



suggeriscono al riguardo l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

#### **Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale**

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la sede legale di SAMA Scavi Archeologici relativa a:

- organigramma;
- statuto sociale;
- manuali operativi e procedure formalizzate;
- Sistema di Gestione Qualità;
- procedure di controllo;
- deleghe e procure;

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di SAMA Scavi Archeologici, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

#### **Fase II: identificazione delle attività a rischio**

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività di SAMA Scavi Archeologici specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il metodo utilizzato è stato quello del "Control and Risk Assessment" (Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato. Le aree a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti aree:

- Area Amministrazione e Finanza;
- Area Commerciale;
- Area Gestione commessa;
- Area Approvvigionamento di beni e servizi;
- Area Gestione salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Gestione del personale;
- Altri processi (Gestione Sistemi Informativi, Gestione del contenzioso).

La sintesi delle attività e dei principali punti del sistema di controllo in essere nei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nell'allegato 3 schede di valutazione.

Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza della situazione rilevata nelle schede, le stesse sono state sottoposte all'esame ed alla condivisione dei soggetti intervistati.



**Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio**

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

**Fase IV: gap analysis**

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nelle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

**Fase V: definizione dei protocolli**

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di integrare-definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione, integrati nella documentazione delle procedure già in essere in SAMA Scavi Archeologici, è recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.



### **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

#### **3.1 Il disposto normativo**

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo.

#### **3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

Come chiarito anche dalle Linee Guida, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- *stabilità e continuità*: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- *indipendenza ed autonomia*: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Amministratore Unico, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- *professionalità*: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- *onorabilità*: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

#### **3.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

In considerazione della specifica realtà aziendale di SAMA Scavi Archeologici, l'Amministratore Unico ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma plurale. I componenti dell'OdV sono stati pertanto individuati come segue:

- 1 esterno con competenze legali
- 1 amministratore sprovvisto di poteri esecutivi
- 1 esterno con competenze sulla cooperazione.

L'organismo si avvarrà, nell'espletamento dei suoi compiti, di apposito supporto operativo (es. raccolta documentale, attività preparatorie dei controlli, ecc.) svolto dal Responsabile Gestione Qualità.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, in capo a ciascuno di essi, dei seguenti requisiti:

- 1.2 Autonomia di iniziativa e di controllo
- 2.2 Stabilità e qualificazione professionale
- 3.2 Efficienza operativa e continuità di azione
- 4.2 Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.



Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di SAMA Scavi Archeologici o di società da questa controllate o della controllante, o della Società di Revisione cui verrà eventualmente conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con SAMA Scavi Archeologici, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;
- decadere dalla funzione o dalla carica ricoperta al momento della nomina.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, da SAMA Scavi Archeologici e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'Amministratore Unico valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV.

Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV di SAMA Scavi Archeologici resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dall'organo Amministrativo solo per giusta causa e con delibera a maggioranza qualificata.

In tal caso l'organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso l'organo amministrativo provvede tempestivamente alla sua ricostituzione. Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dall'organo amministrativo al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

### **3.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

#### **3.4.1 Il disposto normativo**

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba: - vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello; - curarne l'aggiornamento. La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

#### **3.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;



- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando all'Amministratore Unico le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto 3.4.4.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da SAMA Scavi Archeologici nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali in materia di SAMA Scavi Archeologici.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso l'organo amministrativo approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di SAMA Scavi Archeologici;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello. Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

### **3.4.3 Regole di funzionamento**

Spetta allo stesso OdV procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Presidente. L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Presidente.

E' inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei



suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo il caso d'urgenza, mediante comunicazione scritta che riporta gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è corredata dalle informazioni necessarie per la discussione.

I componenti dell'OdV redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati in ordine cronologico. Per la validità delle deliberazioni occorre l'unanimità dei membri.

Le deliberazioni sono prese ad unanimità di voti. L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica. Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, eventuale Società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV.

#### **3.4.4 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali**

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali di SAMA Scavi Archeologici.

A tal fine l'OdV relaziona all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale:

- a seguito di ogni seduta, nel corso della riunione immediatamente successiva degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;
- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere.

In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo. L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello. L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

#### **3.4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV. I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello. In particolare:

- a) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
- b) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SAMA Scavi Archeologici o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.



Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati. L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da SAMA Scavi Archeologici.

Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di SAMA Scavi Archeologici;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società e/o erogati alla clientela;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- le informazioni e i dati identificati dall'OdV come utili alla propria attività di vigilanza sul funzionamento del Modello e sull'aggiornamento dello stesso.

## **4. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN SAMA Scavi Archeologici**

### **4.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione**

#### **4.1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO**

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale. Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.. Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, SAMA Scavi Archeologici ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici. Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
  - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;



- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri; - Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
  - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
  - Enel S.c.a r.l., Eni S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.c.a r.l., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato - i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96). Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio: - gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI,



Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori. Altrettanta cautela deve essere osservata nei casi in cui SAMA Scavi Archeologici dovesse porre in essere attività quale concessionario di un pubblico servizio.

#### **4.1.2 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a SAMA Scavi Archeologici.

##### **A) FATTISPECIE CORRUTTIVE**

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per un atto d'ufficio
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale - Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

##### **B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

- Art. 316-bis del Codice Penale
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea
- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

##### **C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO**

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

#### **4.1.3 PROCESSI A RISCHIO**

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree oggetto di analisi a tal proposito sono:

---

11.4.1997, n. 3403); - gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138). In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.





<b>Area</b>	<b>Processo</b>
Area Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fatturazione attiva</li><li>- Fatturazione passiva</li><li>- Gestione rimborsi spesa</li><li>- Gestione delle risorse finanziarie</li><li>- Erogazioni liberali/contributi/omaggi</li><li>- Gestione rapporti con Organi Ispettivi</li></ul>
Area Commerciale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Individuazione opportunità commerciali- settore pubblico</li><li>- Analisi tecnica gara e presentazione offerta gara</li><li>- Gestione procedure di gara e aggiudicazione</li></ul>
Area Gestione commessa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestione varianti e riserve</li><li>- Gestione commessa- emissione SAL</li><li>- Gestione rapporti con Organi Ispettivi in cantiere</li><li>- Collaudo finale</li></ul>
Area Approvvigionamento di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approvvigionamento di beni e servizi</li><li>- Affidamento di incarichi professionali</li><li>- Gestione ordine di fornitura/subappalto</li></ul>
Area Gestione del Personale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Selezione e assunzione del personale</li><li>- Gestione amministrativa del personale</li><li>- Cassa Integrazione Guadagni</li><li>- Formazione del personale</li></ul>
Altri processi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestione sistemi informativi</li><li>- Gestione del contenzioso</li></ul>

#### **4.1.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare l'attività delle medesime Autorità. Inoltre, nei rapporti di carattere istituzionale e commerciale anche in ambito europeo ed internazionale, ed in particolare nelle relazioni coinvolgenti la Comunità Europea, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici beni, doni o altra utilità. Lo stesso divieto riguarda le promesse o le offerte fatte, in occasione dei menzionati rapporti, a favore di soggetti terzi. In particolare è fatto espresso divieto di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere l'immagine della società. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore (stabilito in Euro 100) - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);



4. effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
5. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
6. assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici o che hanno rivestito cariche pubbliche.

Nella selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

SAMA Scavi Archeologici non inizierà o proseguirà alcun rapporto con Destinatari del presente Modello che non intendono allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la società svolge la propria attività.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SAMA Scavi Archeologici che ne abbiano il potere.

Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, tranne che per circostanze eccezionali dovute a comprovata necessità (in questi casi, qualora l'importo di cui si tratta non sia irrilevante, se ne dovrà dare apposita comunicazione all'Organismo di Vigilanza).

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'OdV. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori, occorre informare immediatamente il proprio responsabile e/o l'OdV.

## **4.2 I reati societari**

### **4.2.1 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a SAMA Scavi Archeologici.

#### **A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI**



- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

**B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE**

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale

**C) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo
- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

**D) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

**4.2.2 PROCESSI A RISCHIO**

Le aree di attività di SAMA Scavi Archeologici analizzate riguardo alle fattispecie dei reati societari sono le seguenti:

<b>Area</b>	<b>Processo</b>
Area Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Predisposizione bozza bilancio e gestione societaria</li><li>- Fatturazione attiva</li><li>- Fatturazione passiva</li><li>- Gestione tesoreria</li><li>- cassa</li><li>- Gestione rimborsi spesa</li><li>- Gestione risorse finanziarie</li><li>- Erogazioni liberali/contributi/omaggi</li></ul>
Area Gestione commessa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestione commessa</li><li>- emissione SAL</li><li>- Gestione rapporti con Organi Ispettivi</li><li>- Collaudo finale</li></ul>

**4.2.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Ciascun dipendente di SAMA Scavi Archeologici è tenuto a collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione ed a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta. I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.



I rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e di leale cooperazione. SAMA Scavi Archeologici garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti.

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto sociale e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.

Gli organi sociali, i loro membri e i dipendenti incaricati, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono assumere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione senza ostacolare le funzioni degli organi ispettivi e di controllo.

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di SAMA Scavi Archeologici, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono essere effettuate nel rispetto delle leggi, delle regole di Corporate Governance, delle procedure aziendali volte alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, a salvaguardia delle garanzie dei clienti, dei creditori e dei terzi in genere.

### **4.3 I reati riguardanti violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

#### **4.3.1 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati riguardanti violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con art. 25 septies limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a SAMA Scavi Archeologici:

A) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo

B) Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali aggravate

#### **4.3.2 PROCESSI A RISCHIO**

Le aree di attività di SAMA Scavi Archeologici più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

##### **Area**

Area Gestione salute e sicurezza sul lavoro

##### **Processo**

- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - generale

- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – in cantiere

#### **4.3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Rapporti con i lavoratori SAMA Scavi Archeologici riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

SAMA Scavi Archeologici si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

Gli impegni includono:



- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro
- la predisposizione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 per il controllo e il miglioramento delle attività che presentano un potenziale rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Ogni lavoratore è tenuto a partecipare alle riunioni di formazione/informazione e ritirare il materiale informativo eventualmente prodotto e attenersi alle direttive del preposto alla sicurezza del cantiere.

#### **4.4 I reati di riciclaggio**

##### **4.4.1 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a SAMA Scavi Archeologici:

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

##### **4.4.2 PROCESSI A RISCHIO**

Le aree di attività di SAMA Scavi Archeologici più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

###### **Area**

Area Amministrazione e Finanza

Area Commerciale

###### **Processo**

- Fatturazione attiva
- Fatturazione passiva
- Gestione tesoreria – cassa
- Gestione risorse finanziarie
- Analisi tecnica e presentazione offerta gara Area
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Affidamento incarichi professionali
- Gestione ordini di fornitura/subappalto

##### **4.4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

SAMA Scavi Archeologici condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto l'obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura. In particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria



attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema produttivo-finanziario della Cooperativa a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette. Relazioni con i soci SAMA Scavi Archeologici si adoperano affinché i finanziamenti di cui la Cooperativa usufruisce attraverso il prestito da soci venga svolto secondo i principi e le regole stabilite dalla normativa in materia e secondo le disposizioni previste nel regolamento predisposto dalla Cooperativa che disciplina la raccolta di prestito sociale.

SAMA Scavi Archeologici provvede a comunicare ai propri soci le suddette regole con individuazione delle modalità informative più adatte a tale scopo al fine di facilitare l'assimilazione da parte degli stessi della normativa e dei principi di comportamento individuati per la gestione del prestito da soci.

#### **4.5 I reati transnazionali**

##### **4.5.1 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella legge comunitaria del 25 gennaio 2006, n. 29, relative principalmente ai reati di associazione in organizzazioni criminali aventi carattere di transnazionalità:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 291-quater Dpr. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizione contro le immigrazioni clandestine
- Art. 377-bis del Codice Civile – Intralcio alla giustizia: induzioni a non rendere dichiarazioni
- Art. 378-bis del Codice Civile – Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale

##### **4.5.2 PROCESSI A RISCHIO**

###### **Area**

Area Amministrazione e Finanza  
Area Commerciale  
Area Approvvigionamento di beni e servizi

Area Gestione del Personale

###### **Processo**

- Erogazioni liberali/contributi/omaggi
- Analisi tecnica e presentazione offerta gara
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Affidamento incarichi professionali
- Gestione ordini di fornitura/subappalto
- Selezione e assunzione del personale operativo
- Gestione amministrativa del personale

##### **4.5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

###### **Fornitori e collaboratori esterni**

SAMA Scavi Archeologici richiede ai propri fornitori ed ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento. Nella scelta dei fornitori, SAMA Scavi Archeologici, pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto, oltretutto della convenienza economica, anche della capacità tecnico/economica valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere. Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni sono regolate sempre (fatti salvi i limiti d'importo minimi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti



finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto. SAMA Scavi Archeologici si impegna a reperire e utilizzare il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori "significativi" (definendo parametri dimensionali o qualitativi per definire la significatività, anche rispetto ad ambiti locali) sia nella valutazione delle successive condotte.

#### **4.6 I reati contro la personalità individuale**

##### **4.6.1 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce alle residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: i reati contro la personalità individuale (art. 25- quinquies del D.Lgs. 231/2001).

Si tratta dei reati disciplinati da:

- Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 601 del Codice Penale – Tratta di persone
- Art. 600-quinquies del Codice Penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

##### **4.6.2 PROCESSI A RISCHIO**

**Area**

Area Personale

**Processo**

- Selezione e assunzione del personale operativo
- Gestione amministrativa del personale

##### **4.6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Sono previste una serie di regole, procedure e regole aziendali per l'attivazione delle misure in ottemperanza delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali, anche con riferimento a specifici nominativi segnalati dalle Autorità. SAMA Scavi Archeologici condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare.

#### **4.7 I reati di falsità in monete**

##### **4.7.1 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, previsti nell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

Fattispecie

- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Esempio

- Immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede.

##### **4.7.2 PROCESSI A RISCHIO**



Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<b>Area</b>	<b>Processi sensibili</b>
Area Amministrazione e Finanza	- Gestione tesoreria – cassa

#### **4.7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

SAMA Scavi Archeologici condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

#### **4.8 I reati informatici**

##### **4.8.1 TIPOLOGIA DI REATI**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 quarter c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici
- Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
- Art. 617 quarter c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

##### **4.8.2 PROCESSI A RISCHIO**

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<b>Area</b>	<b>Processi sensibili</b>
Altri processi	- Gestione Sistemi Informativi

##### **4.8.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Sono previste precise regole di comportamento per l'utilizzo del Sistema Informatico aziendale, in particolare agli utilizzatori è fatto divieto di:





- utilizzare il Sistema Informatico per attività illegali, o che possono procurare danno alla Società, ai suoi collaboratori, fornitori, clienti e a terzi, compreso lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare comunicazioni o informatiche di terzi;
- utilizzare il Sistema Informativo per diffondere programmi (virus, catene di S. Antonio, etc.) che possono danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- utilizzare, comunicare o divulgare le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati, senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

## **5. LE DELEGHE ED I POTERI**

I poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto Sociale e nelle relative delibere dell'organo amministrativo.

L'OdV effettua verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa di SAMA Scavi Archeologici.

## **6. AZIONI IN TEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Per garantire l'efficacia del Modello, SAMA Scavi Archeologici si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili. Le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti, soci e collaboratori di SAMA Scavi Archeologici, e per la loro formazione sono le seguenti:

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:

- invio da parte degli organi individuati (es. Personale) a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa in allegato alla busta paga per comunicare che SAMA Scavi Archeologici si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- diffusione del Modello, riguardante un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e la struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato da SAMA Scavi Archeologici;
- lettera informativa da consegnare in occasione delle nuove assunzioni;
- comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;

- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:

- Pubblicazione del documento pubblico "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" sul sito internet della società;
- Comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura;
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, delle prescrizioni del Modello e di impegno al rispetto dello stesso. - Formazione dei quadri e delle prime linee dipendenti direttamente dagli apicali, sui principali elementi del Modello e sulle conseguenze operative per l'area di competenza.
- Piano formativo allargato a tutti i dipendenti (da stabilire internamente), anche in occasione di interventi formativi su aree attigue (es. sicurezza).

## **7. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I DESTINATARI**

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le procedure e i protocolli adottati ai sensi del Modello.



I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere dell'organo amministrativo. I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta. I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di SAMA Scavi Archeologici, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

## **8. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **8.1 Principi generali**

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello".

SAMA Scavi Archeologici prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dal soggetto avente delega sul personale in SAMA Scavi Archeologici secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

### **8.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri**

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito distinte per il Contratto collettivo applicato in azienda.

- a) Provvedimento di **AMMONIZIONE SCRITTA** per:  
violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservazione delle procedure prescritte, omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni stabilite, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso
- b) Provvedimento di **MULTA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 3 ORE DI RETRIBUZIONE**, per:  
violazione ripetuta delle procedure interne previste dal presente Modello o ripetuta adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.
- c) Provvedimento della **SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL LAVORO FINO AD UN MASSIMO DI 3 GIORNI**, per:  
violazione delle procedure interne previste dal presente Modello e, attraverso l'adozione nell'espletamento delle attività a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, esposizione della Società a situazioni oggettive di pericolo.
- d) Provvedimento del **LICENZIAMENTO**, per:



- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto, in modo univoco, al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto o comunque un rilevante danno.

### **8.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti**

In caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, di un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei loro confronti le misure ritenute più idonee nella fattispecie, fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Azienda applicato.

### **8.4 Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di SAMA Scavi Archeologici sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale dell'azienda, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

### **8.5 Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e partners**

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partners commerciali. Segnatamente, nei contratti stipulati tra SAMA Scavi Archeologici e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui SAMA Scavi Archeologici si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto di SAMA Scavi Archeologici di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di SAMA Scavi Archeologici.

A tali fini, ampia informativa sul Modello adottato deve essere data alle controparti contrattuali.

<b>A1</b>	<p><b>Malversazione a danno dello Stato – 316 bis c.p. 1.</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il reato sanziona l'elusione del vincolo di destinazione di erogazioni a fondo perduto, o comunque ad un'onerosità attenuata rispetto a quella di mercato;</li><li>- il reato attiene alla fase esecutiva, successiva a quella del conseguimento dei contributi;</li><li>- non è richiesto alcun artificio o raggio per il conseguimento dei contributi.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 23, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li></ul>
-----------	--



	<p>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A2</b>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter c.p.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto all'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>- il reato attiene alla fase precedente l'erogazione.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</li><li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A3</b>	<p><b>Truffa – 640 c.p., comma 2, n. 1) – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al Modello di Organizzazione gestione ex d. lgs. 231/2001 luglio 2009 35 comma 2, n. 1</b></p> <p>1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</li><li>2) ....(omissis)....</li></ol> <p>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>- è necessario che si verifichi un pregiudizio economico ai danni dell'ente pubblico (ad esempio:1) una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta in progetto od elaborati tecnici inviati agli uffici competenti del Comune può integrare truffa se ne derivi un dispendio per il Comune medesimo, ad esempio, in termini di opere di urbanizzazione; 2) il caso di destinazione di un fabbricato o di parte di esso ad uso di abitazione dopo averne dichiarato, quando l'edificio era in costruzione, la destinazione ad attività produttiva ottenendo l'esenzione da oneri di urbanizzazione).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e ovvero:</p>



	<p>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A4</b>	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis c.p.</b> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p><b>Note:</b> - il reato richiede il compimento di artifici o raggiri.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e ovvero: - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A5</b>	<p><b>Frode informatica – 640 ter c.p. – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico</b> 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> <p><b>Note:</b> - si caratterizza rispetto alla truffa in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informativo o telematico del soggetto passivo Ente pubblico o Stato (ad esempio: digitazione veloce e ininterrotta di numeri per eludere il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, ai danni della società italiana per l'esercizio telefonico).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e ovvero: - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84 € a 774.685,35 €. Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A6</b>	<p><b>Concussione – 317 c.p.</b></p>



	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è un reato proprio del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio;</li><li>- le qualifiche suddette possono anche essere assunte da privati in relazione a particolari attività o incarichi (ad esempio: imprenditore a cui venga concesso il diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di piano di edilizia economica e popolare).</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrattare con la P.A.</li><li>- esclusione di finanziamenti</li><li>- divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 77.469 € a 1.239.496 €.</p>
<b>A7</b>	<p><b>Corruzione per atto d'ufficio – 318 c.p.</b></p> <p>1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra unità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la Modello di Organizzazione gestione ex d. lgs. 231/2001 luglio 2009 37 promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la nozione di "utilità" può comprendere qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale;</li><li>- ad esempio, dazione o promessa di denaro od altra utilità per anteporre ad altre una determinata pratica, accelerandone i tempi di approvazione.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Non previste. Sanzioni pecuniarie: Da 25.822,84 € a 309.874,14 €.</p>
<b>A8</b>	<p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – 319 c.p.</b></p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ad esempio: dazione o promessa di danaro o altra utilità a personale della Guardia di Finanza per non estendere gli accertamenti in corso anche ad altre società del gruppo.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A.</li><li>- esclusione di finanziamenti</li></ul>



	<p>- divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €. Se il reato è aggravato e l'ente ha perseguito un profitto di rilevante entità, da € 77.469 a 1.239.496 €.</p>
<b>A9</b>	<p><b>Circostanze aggravanti – 319 bis c.p.</b> La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
<b>A10</b>	<p><b>Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c.p.</b> 1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p> <p><b>Note:</b> - nel concetto di “parte” rientra anche il semplice indagato</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A11</b>	<p><b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – 320 c.p.</b> Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €.</p>
<b>A12</b>	<p><b>Pene per il corruttore – 321 c.p.</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>



	<b>Note:</b> - le pene sono estese al corruttore.
<b>A13</b>	<b>Istigazione alla corruzione – 322 c.p.</b> 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. <b>Sanzioni interdittive:</b> Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €.
<b>A14</b>	<b>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – 322 bis c.p.</b> 1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 2. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche





	<p>internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.</p> <p>3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 929.622,42 €.</p>
<b>B1</b>	<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - 453 c.p.</b></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li><li>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li><li>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li><li>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li></ol> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A.</li><li>- esclusione di finanziamenti</li><li>- divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.469€ a 1.239.496€.</p>
<b>B2</b>	<p><b>Alterazione di monete - 454 c.p.</b></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A.</li><li>- esclusione di finanziamenti</li><li>- divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p>



	Da 25.823€ a 774.685€.
<b>B3</b>	<p><b>Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - 455 c.p.</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A.</li><li>- esclusione di finanziamenti</li><li>- divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 25.823€ a 774.685€.</p>
<b>B4</b>	<p><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - 457 c.p.</b></p> <p>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fattispecie meno grave di quella di cui all'art. 455 in quanto vi è buona fede nel soggetto al momento della ricezione; al momento successivo della spendita o messa in circolazione (anche mediante deposito in banca), vi dev'essere comunque la consapevolezza che il danaro sia contraffatto o alterato (dolo), anche se il soggetto, in sostanza, agisce per evitare che il danno ricada su di lui.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 25.823€ a 774.685€</p>
<b>B5</b>	<p><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - 459 c.p.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.</li><li>- 2. Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 25.823€ a 774.685€.</p>
<b>B6</b>	<p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - 460 c.p.</b></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p>



	<p><b>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A.</li><li>- esclusione di finanziamenti</li><li>- divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da 25.823€ a 774.685€</p>
<b>B7</b>	<p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - 461 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A.</li><li>- esclusione di finanziamenti</li><li>- divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823€ a 774.685€.</p>
<b>B8</b>	<p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - 464 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823 € a 464.811 €.</p>
<b>C1</b>	<p><b>False comunicazioni sociali – 2621 c.c.</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.</p>



2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Note:

- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;
- il reato è di mero pericolo e ovvero non è richiesto che si verifichi un danno in esito alla condotta;
- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo;
- rilevano comunque le sole comunicazioni ufficiali, previste per legge (con esclusione, ad esempio, di dichiarazioni ai soci in assemblea o di comunicazioni alla stampa);
- esempio: iscrizione in bilancio (stato patrimoniale o conto economico) di attività o passività inesistenti ovvero di dati concernenti flussi finanziari difformi dalla realtà per eccesso o per difetto.

**Sanzioni interdittive:**

Non previste.

**Sanzioni pecuniarie:**

Da 25.822,84 € a 232.405,60 €.

**C2**

**False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – 2622 c.c.**

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

4. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.



	<p>5. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;</li><li>- a differenza della fattispecie di cui all'articolo 2621 c.c. è qui necessario che dalla condotta derivi un danno patrimoniale.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,27€ a 619.748€.</p>
<b>C3</b>	<p><b>Falso in prospetto – 2623 c.c.</b></p> <p>1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni. Note: - il reato può essere commesso da "chiunque".</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> (1) Da 25.823€ a 201.418,10€. (2) Da 51.646€ a 511.292,11€.</p>
<b>C4</b>	<p><b>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – 2624 c.c.</b></p> <p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il reato può essere commesso solo da persona fisiche responsabili della revisione.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.823,84€ a 201.418,10€.</p>
<b>C5</b>	<p><b>Impedito controllo – 2625 c.c., comma 2 –</b></p> <p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p>



	<p><b>Note:</b> - è un reato proprio degli amministratori.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 278.886,73€.</p>
<b>C6</b>	<p><b>Indebita restituzione dei conferimenti – 2626 c.c.</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p><b>Note:</b> - è un reato proprio degli amministratori; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 278.886,60€</p>
<b>C7</b>	<p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – 2627 c.c.</b> 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> <p><b>Note:</b> - soggetto attivo sono i soli amministratori; - si applica anche in relazione a riserve non costituite con utili (ad esempio, riserve da sovrapprezzo o da rivalutazione); - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 201.418,10€</p>
<b>C8</b>	<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – 2628 c.c.</b> 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p><b>Note:</b> - soggetto attivo sono i soli amministratori;</p>



	<p>- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822€ a 278.886,60€.</p>
<b>C9</b>	<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori – 2629 c.c.</b> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela di della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b>Note:</b> - è reato proprio degli amministratori; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile</p> <p><b>anzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,50€ a 511.292,10€.</p>
<b>C10</b>	<p><b>Formazione fittizia del capitale – 2632 c.c.</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore alloro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p> <p><b>Note:</b> - è reato proprio di amministratori e soci conferenti; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.822,84€ a 278.886,73€.</p>
<b>C11</b>	<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - 2633 c.c.</b> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p><b>Note</b> - soggetto attivo sono i liquidatori.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,50€ a 511.292,10€.</p>
<b>C12</b>	<p><b>Illecita influenza sull'assemblea – 2636 c.c.</b> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b>Note:</b> - il reato può essere commesso da "chiunque".</p>



	<p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 38.734,50€ a 511.292,10€.</p>
<b>C13</b>	<p><b>Aggiotaggio – 2637 c.c.</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p><b>Note:</b> - il reato può essere commesso da “chiunque”.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646€ a 774.685€.</p>
<b>C14</b>	<p><b>Omessa comunicazione del conflitto di interessi – 2629-bis c.c.</b></p> <p>1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) che pur avendo in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, non ne dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.</p> <p>2. La pena è la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646€ a 619.748€.</p>
<b>C15</b>	<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c.c.</b></p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti</p>





	<p>ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi norma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>Da 51.646€ a 774.685€. Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
<b>D1</b>	<p><b>Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – art. 270 bis c.p.</b></p> <p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p> <p>a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<b>D2</b>	<p><b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione – art. 280 c.p.</b></p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b></p>



	<p>a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<b>D3</b>	<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione – art. 289 bis c.p.</b> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €. b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
<b>E1</b>	<p><b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in schiavitù - art. 600</b> 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p> <p><b>Note:</b> - introdotto, come tutti i reati del gruppo "E" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 228/2003 (in G.U. 23.08.2003 n. 195); - ad esempio: illecita riduzione della mano d'opera dipendente o di parte di essa in condizione di schiavitù.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li></ul>



	<b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.292 € a 1.549.370 €.
<b>E2</b>	<b>Tratta di persone – art. 601</b> 1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.292 € a 1.549.370 €.
<b>E3</b>	<b>Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602</b> 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi». <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.292 € a 1.549.370 €.
<b>E4</b>	<b>Prostituzione minorile - art. 600 bis</b> 1. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b>



	Da 77.469 € a 1.239.496€.
<b>E5</b>	<b>Pornografia minorile – art. 600 ter</b> 1. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.469 € a 1.239.496€.
<b>E6</b>	<b>Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater</b> 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.646 € a 1.084.559€.
<b>E7</b>	<b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies</b> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 77.469 € a 1.239.496€.
<b>E8</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis e ter c.p.</b>



	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> da 77.400 € a 929.600 € .</p>
<b>F1</b>	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate – art. 187 bis T.U.F.</b> Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 184 T.U.F.), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</li><li>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</li><li>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</li></ul> <p>La stessa sanzione di cui si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.</p> <p><b>Note:</b> Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96).</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.550.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall'Ente.</p>
<b>F2</b>	<p><b>Manipolazione del mercato – art. 187 ter T.U.F.</b> Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 185 T.U.F.), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</p> <p>Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</li><li>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</li><li>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</li><li>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</li></ul>



	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96);</li><li>- Relativamente alle lettere a) e b) la Consob rende noto, con proprio regolamento, le prassi di mercato ammesse nel mercato interessato, per la valutazione della condotta delittuosa.</li></ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.550.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall'Ente.</p>
<b>G1</b>	<p><b>Associazione per delinquere – art. 416 c.p.</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li><li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.550.000 €.</p>
<b>G2</b>	<p><b>Associazione di tipo mafioso – art. 416 bis c.p.</b></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p>



Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Sanzioni interdittive:**

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**Sanzioni pecuniarie:**

Da 103.200 € a 1.550.000 €.

**G3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri – art. 291-  
quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio  
1973, n. 43**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 - bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art 291 - ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Sanzioni interdittive:**

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;



	<p>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.550.000 €.</p>
<b>G4</b>	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li><li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 103.200 € a 1.550.000 €.</p>
<b>G5</b>	<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p>





	<p>a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</p> <p>c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.</p> <p>4. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore ai due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li><li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.549.000 €.</p>
<b>G6</b>	<p><b>Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni – art. 377 bis c.p.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.</p>
<b>G7</b>	<p><b>Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale – art. 378 c.p.</b> Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Non previste.</p>



	<b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 774.500 €.
H1	<b>Ricettazione – art. 648 c.p.</b> Chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricever od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con una multa da euro un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro e le cose provengono, non è imputabile e non è punibile. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.500 €.
H2	<b>Riciclaggio – art. 648 bis c.p.</b> Chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (Vale per ipotesi di reato 'sovra-nazionale'). <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.500 €.
H3	<b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p.</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 51.600 € a 1.239.500 €.
I1	<b>Salute e Sicurezza sul lavoro: Omicidio colposo – art. 589 c.p.</b> 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione



	<p>stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 258.000 €.</p>
12	<p><b>Salute e Sicurezza sul lavoro: Omicidio colposo – art. 589 c.p.</b></p> <p>1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li><li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro si applica una sanzione pecuniaria da 258.000 € a 1.549.000 €.</p> <p>Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria da 64.500 € a 774.500 €.</p>
13	<p><b>Salute e Sicurezza sul lavoro: Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.</b></p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.</p> <p>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.</p>



	<p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a sei mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li><li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 387.250 €</p>
L1	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li><li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</li><li>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</li></ol> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
L2	<p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quater c.p.</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.</p>



	<p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 77.400 €.</p>
L3	<p><b>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico - art. 615 quinquies c.p.</b></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Fino a 77.400 €.</p>
L4	<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quater c.p.</b></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</li><li>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</li><li>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).</li></ol> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul>



	<b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.
L5	<b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p.</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1). <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.
L6	<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635 bis c.p.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.
L7	<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. <b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <b>Sanzioni pecuniarie:</b>



	Da 25.800 € a 774.500 €.
<b>L8</b>	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 quater c.p.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>L9</b>	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p.</b> Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
<b>L10</b>	<p><b>Documenti informatici –art. 491 bis c.p.</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b> Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li><li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul> <p><b>Sanzioni pecuniarie:</b> Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.</p>
<b>L11</b>	<p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art. 640 quinquies c.p.</b></p>



Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

**Sanzioni interdittive:**

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Sanzioni pecuniarie:**

Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.





Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

Capo I  
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa



**Art. 1.**  
*Soggetti*

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

**Art. 2.**  
*Principio di legalita'*

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

**Art. 3.**  
*Successione di leggi*

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

**Art. 4.**  
*Reati commessi all'estero*

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

**Art. 5.**  
*Responsabilita' dell'ente*

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano,



anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### Art. 6.

##### *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

#### Art. 7.

##### *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.



2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

**Art. 8.**

*Autonomia delle responsabilita' dell'ente*

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

**SEZIONE II**

**Sanzioni in generale**

**Art. 9.**

*Sanzioni amministrative*

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



**Art. 10.**

*Sanzione amministrativa pecuniaria*

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

**Art. 11.**

*Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivitа' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

**Art. 12.**

*Casi di riduzione della sanzione pecuniaria*

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
  - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
  - b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

**Art. 13.**

*Sanzioni interdittive*



1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

**Art. 14.**

*Criteria di scelta delle sanzioni interdittive*

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

**Art. 15.**

*Commissario giudiziale*

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
  - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.



4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

**Art. 16.***Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

**Art. 17.***Riparazione delle conseguenze del reato*

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

**Art. 18.***Pubblicazione della sentenza di condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

**Art. 19.***Confisca*



1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**Art. 20.**

*Reiterazione*

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

**Art. 21.**

*Pluralita' di illeciti*

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

**Art. 22.**

*Prescrizione*

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

**Art. 23.**

*Inosservanza delle sanzioni interdittive*

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.





2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

*SEZIONE III*

Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

*Concussione e corruzione*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-*ter*, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.

*Delitti tentati*



1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

*SEZIONE I*

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.

*Responsabilita' patrimoniale dell'ente*

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

*SEZIONE II*

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

*Trasformazione dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

*Fusione dell'ente*

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

*Scissione dell'ente*

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.



3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

**Art. 31.**

*Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

**Art. 32.**

*Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

**Art. 33.**

*Cessione di azienda*

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.



3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III  
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE

*SEZIONE I*  
Disposizioni generali

Art. 34.  
*Disposizioni processuali applicabili*

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.  
*Estensione della disciplina relativa all'imputato*

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

*SEZIONE II*  
Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.  
*Attribuzioni del giudice penale*

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.  
*Casi di improcedibilita'*

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

Art. 38.  
*Riunione e separazione dei procedimenti*

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.



2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

**Art. 39.**

*Rappresentanza dell'ente*

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

- a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

**Art. 40.**

*Difensore di ufficio*

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

**Art. 41.**

*Contumacia dell'ente*

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

**Art. 42.**

*Vicende modificative dell'ente nel corso del processo*

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

**Art. 43.**

*Notificazioni all'ente*



1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

*SEZIONE III*

*Prove*

*Art. 44.*

*Incompatibilita' con l'ufficio di testimone*

1. Non puo' essere assunta come testimone:
  - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
  - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

*SEZIONE IV*

*Misure cautelari*

*Art. 45.*

*Applicazione delle misure cautelari*

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

**Art. 46.***Criteria di scelta delle misure*

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

**Art. 47.***Giudice competente e procedimento di applicazione*

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

**Art. 48.***Adempimenti esecutivi*

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

**Art. 49.***Sospensione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.



2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

**Art. 50.**

*Revoca e sostituzione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

**Art. 51.**

*Durata massima delle misure cautelari*

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

**Art. 52.**

*Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari*

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.





**Art. 53.**

*Sequestro preventivo*

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

**Art. 54.**

*Sequestro conservativo*

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

**SEZIONE V**

**Indagini preliminari e udienza preliminare**

**Art. 55.**

*Annotazione dell'illecito amministrativo*

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

**Art. 56.**

*Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari*

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

**Art. 57.**

*Informazione di garanzia*

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.



**Art. 58.**

*Archiviazione*

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

**Art. 59.**

*Contestazione dell'illecito amministrativo*

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

**Art. 60.**

*Decadenza dalla contestazione*

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

**Art. 61.**

*Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

**SEZIONE VI**

**Procedimenti speciali**

**Art. 62.**

*Giudizio abbreviato*

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.



2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

**Art. 63.**

*Applicazione della sanzione su richiesta*

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

**Art. 64.**

**Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

**SEZIONE VII**

**Giudizio**

**Art. 65.**

*Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato*



1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

*Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente*

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

*Sentenza di non doversi procedere*

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

*Provvedimenti sulle misure cautelari*

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

*Sentenza di condanna*

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

*Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

**SEZIONE VIII**

**Impugnazioni**



**Art. 71.**

*Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita'  
amministrativa dell'ente*

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

**Art. 72.**

*Estensione delle impugnazioni*

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

**Art. 73.**

*Revisione delle sentenze*

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

**SEZIONE IX**

**Esecuzione**

**Art. 74.**

*Giudice dell'esecuzione*

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:
  - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
  - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
  - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
  - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.



4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

**Art. 75.**

*Esecuzione delle sanzioni pecuniarie*

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

**Art. 76.**

*Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

**Art. 77.**

*Esecuzione delle sanzioni interdittive*

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

**Art. 78.**

*Conversione delle sanzioni interdittive*

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito



ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

**Art. 79.**

*Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

**Art. 80.**

*Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative*

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

**Art. 81.**

*Certificati dell'anagrafe*

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.



4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

**Art. 82.**

*Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati*

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

**Capo IV**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO**

**Art. 83.**

*Concorso di sanzioni*

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

**Art. 84.**

*Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza*

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

**Art. 85.**

*Disposizioni regolamentari*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
- c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.





**ALLEGATO 3: Documento di valutazione dei rischi**  
[omissis]



**ALLEGATO 4: Matrice processi-reati**  
[omissis]